

6º la sottoscrizione del capitano o dell'uffiziale di porto e del cancelliere o di chi ne fa le veci.

È nulla la sentenza nella quale la persona dell'imputato non sia stata sufficientemente indicata, ovvero manchi di alcuno dei requisiti prescritti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6.

1046. Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se esso non costituisce reato a termini di legge, o se l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta, il capitano o l'uffiziale di porto dichiarerà non farsi luogo a procedimento.

Se risulta che l'imputato non è l'autore del reato o che non vi ha preso parte alcuna, o se la sua reità non è provata, il capitano o l'uffiziale di porto lo assolverà dalla imputazione.

Se il fatto costituisce un reato eccedente la sua competenza egli lo dichiarerà e trasmetterà gli atti al procuratore del Re competente.

1047. La pronunziazione della sentenza in presenza dell'imputato, della parte civile o del loro procuratore speciale terrà luogo di notificazione.

Terrà pure luogo di notificazione la pronunziazione seguita in loro assenza, quando sono stati presenti al dibattimento e prima del-

la pronunziazione della stessa siansene allontanati. Fuori di questi casi sarà notificata fra tre giorni al più tardi nel modo stesso delle citazioni.

Alla pronunziazione della sentenza seguirà immediatamente l'avvertimento alle parti della facoltà che, secondo i casi, competesse loro di ricorrere in appello, od in cassazione, indicando alle medesime i termini stabiliti dal presente regolamento. Di tale avvertimento si terrà conto nel verbale (1050).

1048. Le udienze dei capitani e degli uffiziali di porto sono pubbliche, salve le eccezioni portate dal Codice di procedura penale all'art. 268.

La polizia delle stesse spetta al capitano od uffiziale di porto che le presiede.

1049. Se l'imputato non compare nell'ora e giorno prefissi nella citazione, e non risulta di alcun legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia e senza che possa per lui intervenire verun difensore.

La discussione avrà luogo senza che possano sentirsi i testimoni o i periti, o riceversi le istanze o i documenti che venissero presentati a nome dell'imputato. La sentenza sarà notificata al condannato nelle forme stabilite per le citazioni.